

di S. Giovanni Evangelista e di S. Teodoro, occorre la permissione del consiglio de' dieci, con intelligenza del magistrato sopra dette scuole.

Così trovavasi regolata sul finire della repubblica questa materia gravissima, della quale il veneto governo erasi occupato con perseverante cura ed energia per oltre cinque secoli. Onde argomentasi a quale sterminata grandezza sarebbe giunta senza tai vincoli l'opulenza delle mani morte, le quali, a malgrado di essi, pur seppero accumulare ricchezze enormi: tanto, che l'ingiustizia dell'avocazione riuscì un vero sociale beneficio.

Diremo ora delle successioni.

Potevasi far testamento in quattro modi: due solenni e due non solenni.

Testamenti solenni erano il nuncupativo, e la cedola presentata al notajo: a roborarli bastava l'atto di pubblicazione dopo la morte del disponente.

Facevasi testamento nuncupativo, dichiarando a voce ad un notajo, in presenza di due o tre testimoni, la propria ultima volontà, che il notajo doveva scrivere letteralmente con le precise parole usate dal disponente, poi leggere in modo da essere udito da esso e dai testimoni, poi farne altro esemplare, entrambi rogare e far dai testimoni soscrivere, portarne uno suggellato in cancelleria inferiore, e conservar l'altro presso di sé.

Il testamento solenne per cedola facevasi così. Il testatore scriveva o faceva scrivere da persona confidente la sua volontà in un foglio, che chiamavasi appunto cedola, poi presentava tal cedola ad un notajo, in presenza di due o tre testimoni: il notajo interrogava se la cedola fosse scritta dal testatore o da altra persona: se dal testatore, la suggellava, ove già nol fosse, e vi faceva il rogito con la sottoscrizione dei testimoni: se da altra persona, faceva ritirare i testimoni, leggeva la carta al testatore perchè l'approvasse, correggesse o modificasse, poi richiamava i testimoni, suggellava, rogava e faceva soscrivere.

Nulla era il testamento della moglie se il marito fosse stato